



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.59 del 17 luglio 2013

Consiglio Federale n.1 - Roma, 17 luglio 2013

DELIBERA N.1/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.510/2013, assunta in occasione della riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2013/2014;

preso atto della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 15 luglio 2013, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2013/2014, che di seguito si riportano: Mens Sana Basket Siena S.p.A.; Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale; Pallacanestro Varese S.p.A.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Dinamo Sassari S.r.l.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; Basket Juvecaserta S.r.l.; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; Guerino Vanoli Basket S.r.l.; New Basket Brindisi S.p.a.; Sutor Montegranaro S.r.l.; Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.; S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.;

considerato il verbale n.225 della riunione della Com.Te.C., datato 15 luglio 2013;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2013/2014, le seguenti Società:

Mens Sana Basket Siena S.p.A.;
Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale;
Pallacanestro Varese S.p.A.;
Pallacanestro Cantù S.p.A.;
Dinamo Sassari S.r.l.;
Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.;
Pallacanestro Reggiana S.r.l.;
S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.;
Basket Juvecaserta S.r.l.;
S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.;
Guerino Vanoli Basket S.r.l.;
New Basket Brindisi S.p.a.;
Sutor Montegranaro S.r.l.;
Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.;
S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.;
Pistoia Basket 2000 S.r.l.

DELIBERA N.2/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.77, assunta dal Presidente federale in data 13 giugno 2013, con la quale la FIP si è costituita innanzi al TAR del Lazio relativamente al ricorso della società Marh Spa;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.77 assunta dal Presidente federale in data 13 giugno 2013.

DELIBERA N.3/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD. Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Fattori Giovanni/SSD Nuova Cest. San Severo;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) fissando il termine del 24.08.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fattori Giovanni/SSD Nuova Cest. San Severo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.4/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti

della società Club SP Pall. Empoli (cod. FIP 005735) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Bandieri Giacomo/Club Sp. Pall. Empoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Club Sp. Pall. Empoli (cod. FIP 005735) fissando il termine del 24.08.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bandieri Giacomo/Club Sp. Pall. Empoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.5/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Gallinari Vittorio/Unione Cestistica Piacentina;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) fissando il termine del 24.08.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gallinari Vittorio/Unione Cestistica Piacentina.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.6/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti

della società ASD Supernova Basket (cod. FIP 046416) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Contigiani Giorgio/ASD Supernova Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Supernova Basket (cod. FIP 046416) fissando il termine del 24.08.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Contigiani Giorgio/ASD Supernova Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.7/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Polisportiva Libertas Basket Foggia (cod.FIP 000246) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Polisportiva Libertas Basket Foggia/Forti Andrea;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Polisportiva Libertas Basket Foggia (cod. FIP 000246) fissando il termine del 24.08.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Polisportiva Libertas Basket Foggia/Forti Andrea.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.8/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti

della società SSD Pall.Marostica srl (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Vallini Niccolò/SSD Pall.Marostica srl;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica srl (cod. FIP 001180) fissando il termine del 24.08.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Vallini Niccolò/SSD Pall.Marostica srl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.9/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.583/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Basket La Spezia srl (cod. FIP 042017) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia (dic. – gen.);

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Virtus Basket La Spezia srl (cod. FIP 042017) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia (dic. – gen.).

DELIBERA N.10/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.584/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Basket La Spezia srl (cod. FIP 042017) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia (ott. – nov.);

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Virtus Basket La Spezia srl (cod. FIP 042017) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia (ott. – nov.).

DELIBERA N.11/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.586/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD N. Cest. S. Severo (cod. FIP 051516) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marzoli Riccardo/SSD N. Cest. S. Severo;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SSD N. Cest. S. Severo (cod. FIP 051516) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marzoli Riccardo/SSD N. Cest. S. Severo.

DELIBERA N.12/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.587/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. Dil. Basket Francavilla (cod. FIP 000895) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ferrienti Francesco/A. Dil. Basket Francavilla;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. Dil. Basket Francavilla (cod. FIP 000895) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ferrienti Francesco/A. Dil. Basket Francavilla.

DELIBERA N.13/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.588/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Niccolai Gabriele/Viola Reggio Calabria;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Niccolai Gabriele/Viola Reggio Calabria.

DELIBERA N.14/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.589/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Lembo Massimo/Viola Reggio Calabria;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Lembo Massimo/Viola Reggio Calabria.

DELIBERA N.15/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.590/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bianchi Massimo/Viola Reggio Calabria;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bianchi Massimo/Viola Reggio Calabria.

DELIBERA N.16/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.596/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Club Onlus ASD Giuliano (cod. FIP 033990) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fessia Diego/Basket Club Onlus ASD Giuliano;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Basket Club Onlus ASD Giuliano (cod. FIP 033990) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fessia Diego/Basket Club Onlus ASD Giuliano.

DELIBERA N.17/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.580/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica SRL(cod. FIP 001180) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Crosato Enrico/SSD Pall. Marostica SRL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica SRL (cod. FIP 001180) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Crosato Enrico/SSD Pall. Marostica SRL.

DELIBERA N.18/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.581/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta SRL (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mossi Marco/ASD Nuova Virtus Molfetta;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mossi Marco/ASD Nuova Virtus Molfetta.

DELIBERA N.19/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.355/2013, 336/2013, 337/2013, 338/2013 e 476/2013 con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti Corvino Valerio, Battista Luigi, Lombardo Facciale Andrea, Di Marcantonio Lorenzo e Mastrangelo Daniel;

viste altresì le delibere n.406/2013 e 571/2013 con le quali, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato limitatamente alle controversie Di Marcantonio Lorenzo e Mastrangelo Daniel venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nelle delibere sopra richiamate ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Corvino Valerio, Battista Luigi, Lombardo Facciale Andrea, Di Marcantonio Lorenzo e Mastrangelo Daniel.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.20/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.257/2012, 258/2012, 420/2013, 421/2013, 422/2013, 423/2013 e 474/2013 con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti Morghen Mattia, Garofalo Alessandro, Bertolini Luca, Bindi Tommaso, Pettarin Antonio, Sbezzi Riccardo e Novati Lorenzo;

viste altresì le delibere n.344/2013, 345/2013, 454/2013, 455/2013, 456/2013, 457/2013 e 569/2013 con le quali, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nelle delibere sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Morghen Mattia, Garofalo Alessandro, Bertolini Luca, Bindi Tommaso, Pettarin Antonio, Sbezzi Riccardo e Novati Lorenzo.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.21/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.351/2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Club Onlus Giuliano ASD (cod. FIP 033990) per il mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento Lamberti Alfredo;

vista altresì la propria delibera n.402/2013 con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società Basket Club Onlus Giuliano ASD (cod. FIP 033990) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Basket Club Onlus Giuliano ASD (cod. FIP 033990) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Lamberti Alfredo.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.22/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.475/2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061) per il mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento Danzi Daniel;

vista altresì la propria delibera n.570/2013 con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Danzi Daniel.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.23/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.482/2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Virtus Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) per il mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento Scibelli Carolina;

vista altresì la propria delibera n.574/2013, con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società ASD Virtus Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Virtus Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Scibelli Carolina.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.24/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.356/2013 e 357/2013, con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Pall.Marostica srl (cod. FIP 001180) per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti Peruzzi Federico e Duri Gianluca;

viste altresì le proprie delibere n.407/2013 e 452/2013, con le quali, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società SSD Pall.Marostica srl (cod. FIP 001180) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nelle delibere sopra richiamate ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SSD Pall.Marostica srl (cod. FIP 001180) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Peruzzi Federico e Duri Gianluca.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.25/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.242/2012, 243/2012, 244/2012, 245/2012, relative allo stato di morosità della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) in relazione ai procedimenti Corral Diego, Ciribeni Leonardo, Pall. Don Bosco, Vanni Francesco;

accertato che la società A.D. Anagni Basket non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Corral Diego, Ciribeni Leonardo, Pall. Don Bosco, Vanni Francesco.

DELIBERA N.26/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere 259/2012, 260/2012, 593/2013 e 594/2013, relative allo stato di morosità della società Basket Marzocca ASD (cod. FIP 018085) in relazione ai procedimenti Scipioni Luca, Conti Francesco, Quercia Sergio, Piloni Emanuele;

accertato che la società Basket Marzocca ASD (cod. FIP 018085) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Basket Marzocca ASD (cod. FIP 018085) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Scipioni Luca, Conti Francesco, Quercia Sergio, Piloni Emanuele.

DELIBERA N.27/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.352/2013, 353/2013, 354/2013, 410/2013, 411/2013, 412/2013, 413/2013,414/2013, 416/2013, 469/2013, 470/2013, 473/2013, 577/2013, 578/2013, 579/2013, 597/2013 e 598/2013, relative allo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 038808) in relazione ai procedimenti Salieri Stefano, Ranuzzi Alex, Fin Gabriele, Circosta Valerio, Poti Alessandro, Marani Carlo, Silimbani Jacopo, Liburni Mauro, Pederzini Riccardo, Raminelli Matteo, Botteghi Nicolò, Piazza Alessandro, Chinellato Eros, Padovano Massimo, Politi Federico, Marani Carlo, Fini Matteo, Rossi Claudia, Pampani Antonio;

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 038808) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 038808) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Salieri Stefano, Ranuzzi Alex, Fin Gabriele, Circosta Valerio, Poti Alessandro, Marani Carlo, Silimbani Jacopo, Liburni Mauro, Pederzini Riccardo, Raminelli Matteo, Botteghi Nicolò, Piazza Alessandro, Chinellato Eros, Padovano Massimo, Politi Federico, Marani Carlo, Fini Matteo, Rossi Claudia, Pampani Antonio.

DELIBERA N.28/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere n.358/2013, 431/2013, 585/2013, 592/2013, 600/2013, relative allo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione ai procedimenti Basei Francesco, Duri Gianluca, Artoni Riccardo, Rinaldi Tommaso, Pall. Virtus SSD Unipersonale;
- accertato che la società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;
- visto l'ulteriore provvedimento della CVA di richiesta di applicazione dell'art.125 R.O. nei confronti della medesima società per il mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Fossati Roberto/Assi Basket Ostuni;
- considerato che la revoca dell'affiliazione assorbe gli effetti della dichiarazione di stato di morosità;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

constatata la ulteriore morosità derivante dal procedimento d'ingiunzione Fossati Roberto/Assi Basket Ostuni, di revocare l'affiliazione della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Basei Francesco, Duri Gianluca, Artoni Riccardo, Rinaldi Tommaso, Pall. Virtus SSD Unipersonale.

DELIBERA N.29/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.478/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, relativa allo stato di morosità della società Ass. Pall. S. Antimo (cod. FIP 038853) in relazione al procedimento Virtus Pall. Bologna spa/Ass. Pall. S. Antimo;

accertato che la società Ass. Pall. S. Antimo (cod. FIP 038853) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Ass. Pall. S. Antimo (cod. FIP 038853) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Virtus Pall. Bologna spa/Ass. Pall. S. Antimo.

DELIBERA N.30/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.576/2013 e 582/2013, assunte nella riunione del 5 giugno 2013, relative allo stato di morosità della società Club Atletico Romagna S. Coop. SD (cod. FIP 052731) in relazione ai procedimenti Solaroli Massimo e Mauriello Paola;

accertato che la società Club Atletico Romagna S. Coop SD (cod. FIP 052731) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Club Atletico Romagna S. Coop. SD (cod. FIP 052731) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Solaroli Massimo e Mauriello Paola.

DELIBERA N.31/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.429/2013 e 591/2013, assunte rispettivamente nelle riunioni del 9 marzo 2013 e 5 giugno 2013, relative allo stato di morosità della società Centro Pall. Bettinzoli (cod. FIP 001828) in relazione al procedimento Becerra Fernando;

accertato che la società Centro Pall. Bettinzoli (cod. FIP 001828) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Centro Pall. Bettinzoli (cod. FIP 001828) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Becerra Fernando.

DELIBERA N.32/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.599/2013, assunta nella riunione del 5 giugno 2013, relativa allo stato di morosità della società Pol. Dil. Virtus Alcamo (cod. FIP 008112) in relazione al procedimento Mangiapane Fabio;

accertato che la società Pol. Dil. Virtus Alcamo (cod. FIP 008112) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Pol. Dil. Virtus Alcamo (cod. FIP 008112) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Mangiapane Fabio.

DELIBERA N.33/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.261/2012, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, relativa allo stato di morosità della società ASD Audax Basket (cod. FIP 041998) in relazione al procedimento Corlito Giampiero;

accertato che la società ASD Audax Basket (cod. FIP 041998) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD Audax Basket (cod. FIP 041998) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Corlito Giampiero.

DELIBERA N.34/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.357/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, relativa allo stato di morosità della società ASD Pall. Mola (cod. FIP 052179) in relazione al procedimento Luisi Giuseppe;

accertato che la società ASD Pall. Mola (cod. FIP 052179) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD Pall. Mola (cod. FIP 052179) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Luisi Giuseppe.

DELIBERA N.35/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.426/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, relativa allo stato di morosità della società Napoli Basketball (cod. FIP 021271) in relazione al procedimento Musso Bernardo Adolfo;

accertato che la società Napoli Basketball (cod. FIP 021271) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Napoli Basketball (cod. FIP 021271) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Musso Bernardo Adolfo.

DELIBERA N.36/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.252/2012, 253/2012, 254/2012, assunte nella riunione del 24 novembre 2012, relative allo stato di morosità della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) in relazione ai procedimenti Casalvieri Gabriele, Zanus Fortes Cristiano, Scipioni Luca;

accertato che la società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Casalvieri Gabriele, Zanus Fortes Cristiano, Scipioni Luca.

DELIBERA N.37/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.255/2012 e 256/2012, assunte nella riunione del 24 novembre 2012, relative allo stato di morosità della società Pall. Padova 1931 (cod. FIP 052461) in relazione ai procedimenti Righetti Ivan e Sartori Giulio;

accertato che la società Pall. Padova 1931 (cod. FIP 052461) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società Pall. Padova 1931 (cod. FIP 052461) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Righetti Ivan e Sartori Giulio.

DELIBERA N.38/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere n.246/2012, n.247/2012, n.248/2012, assunte nella riunione del 24 novembre 2012, e n.480/2012, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, relative allo stato di morosità della società ASD Team Bk Viola R.Calabria (cod. FIP 007815) in relazione ai procedimenti Di Lembo Massimo, Niccolai Gabriele, Bianchi Massimo, Roselli Michele;
- accertato che limitatamente ai procedimenti Di Lembo Massimo, Niccolai Gabriele, Bianchi Massimo la società solidarmente responsabile Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013 ma che persiste l'inadempienza della società ASD Team Bk Viola R.Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al procedimento Roselli Michele;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD Team Bk Viola R.Calabria (cod. FIP 007815) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Roselli Michele.

DELIBERA N.39/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dal tesserato Nicolò Vallini volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società SSD Pall. Marostica srl (cod. FIP 001180) per il recupero di un proprio credito;
- preso atto che l'istante ha adempiuto a quanto previsto dai Regolamenti federali;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Nicolò Vallini ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società SSD Pall. Marostica srl (cod. FIP 001180) per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.40/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dal tesserato Dario Borroni volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Francesco Petricca per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato DNC maschile Basket Rosmini (cod. FIP 005536) – ASD Robur Basket Saronno (cod. FIP 001121) del 10.03.2013;

visti i documenti prodotti a corredo della stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Dario Borroni ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Francesco Petricca per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato DNC maschile Basket Rosmini (cod. FIP 005536) – ASD Robur Basket Saronno (cod. FIP 001121) del 10.03.2013.

DELIBERA N.41/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Michele Ferri volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Andrea Iannilli per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato DNA SSD Nuova Cest. San Severo SRL (cod. FIP 051516) – Pall.Ferrara 2011 SSDARL (cod. FIP 052478) del 24.05.2013;

visti i documenti prodotti a corredo della stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Michele Ferri ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Andrea Iannilli per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato DNA SSD Nuova Cest. San Severo SRL (cod. FIP 051516) – Pall.Ferrara 2011 (cod.FIP 052478) SSDARL del 24.05.2013.

DELIBERA N.42/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Dejan Radovanovic volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Alexandro Abbona per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di promozione maschile del Sagrantino Basket Club ASD (cod. FIP 051278) - ASD Teens Basket Cossato (cod. FIP 048513) del 24.05.2013;

visti i documenti prodotti a corredo della stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato tesserato Dejan Radovanovic ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Alexandro Abbona per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato

di promozione maschile Sagrantino Basket Club ASD (cod. FIP 051278) – ASD Teens Basket Cossato (cod. FIP 048513) del 24.05.2013.

DELIBERA N.43/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista l'istanza pervenuta dal Fondo di Fine rapporto per i Giocatori Professionisti, con la quale si chiede che venga riconosciuta l'efficacia, con estensione di tutti gli effetti dei Regolamenti federali del provvedimento di ingiunzione reso dal Presidente della CPCA di Legadue in data 15.03.2013 nei confronti della società Unione Cestistica Piacentina srl (cod. FIP 035912) poichè la società non risulta aver ottemperato integralmente allo stesso dovendo ancora corrispondere euro 1.131,91 oltre interessi maturandi, quali rimborso spese di procedura e spese legali;
- vista la copia del provvedimento citato reso dalla CPCA e la copia delle comunicazioni via e-mail con cui la segreteria della Legadue ha inviato il provvedimento alla società intimata cui non ha fatto seguito l'opposizione né il pagamento di quanto ingiunto;
- ritenuto che, trattandosi di provvedimento avente ad oggetto debiti relativi alla attività sportiva, reso dall'Organo di Legadue, analogo a quelli adottati in ambito federale ai sensi degli art.103 e seg. R.G. e teso ad assolvere la medesima funzione, ad esso può essere dato riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP, con applicazione, in caso di inadempimento, di quanto stabilito all'art.125 R.O., e sino alla revoca della affiliazione per grave infrazione dell'ordinamento sportivo come disposto all'art.119 R.G.;
- ritenuto che pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi e delle citate regole il provvedimento di cui sopra va riconosciuto a tutti gli effetti in ambito federale e va assegnato da parte della FIP alla società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) un termine per adempiere, che si indica in giorni 30 dalla comunicazione della presente, con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione e sino alla revoca della affiliazione;

DELIBERA

- di dare riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP al provvedimento reso dal Presidente della CPCA con cui alla società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) è stato ingiunto di pagare al Fondo di Fine Rapporto Giocatori Professionisti di Pallacanestro oltre alla somma di euro euro 6.462,75 versata, gli interessi maturandi ed il rimborso spese di procedura e spese legali per un importo di euro 1.131,91;
- di assegnare alla società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente per adempiere al pagamento integrale di quanto portato nella sopra richiamata ingiunzione del Presidente della CPCA di Legadue con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione sino alla revoca della affiliazione.

DELIBERA N.44/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 58, assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 1° luglio 2013, con la quale si propone la benemerenzza per i tesserati Paolucci Massimo, Savina Sebastiano, Cossu Stefano, Piero Damiani e Vaccarini Roberto e la benemerenzza d' Eccellenza per il tesserato Tola Luciano;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare:

- Paolucci Massimo e Savina Sebastiano Ufficiali di Campo Benemeriti;
- Cossu Stefano, Piero Damiani e Vaccarini Roberto Arbitri Benemeriti;
- Tola Luciano Arbitro Benemerito d' Eccellenza.

DELIBERA N.45/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 59, assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 2 luglio 2013 con la quale si propone, in deroga ai Regolamenti federali, la nuova Commissione Regionale CIA della Regione Emilia Romagna con 4 componenti;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la nuova Commissione Regionale CIA della Regione Emilia Romagna come sotto descritto:

Presidente: Pellegrineschi Thomas
Componenti: Balotta Samantha
Lanzarini Saverio
Mambelli Elena
Muolo Basilio

DELIBERA N.46/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;
- vista la propria delibera n. 273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori;
- vista la propria delibera n. 216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale;
- vista la propria delibera n. 64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l'obbligo di aggiornamento per gli allenatori che esercitano l'attività all'estero;
- vista la propria delibera n. 33 del 17/18 luglio 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni di chiusura del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per il biennio 2007/2009;
- vista la propria delibera n. 130 del 26 settembre 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2009/2010;
- vista la propria delibera n. 17 del 17 luglio 2010, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2010/2011;
- vista la propria delibera n. 7 del 16 luglio 2011, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2011/2012;
- vista la propria delibera n. 49 del 14 luglio 2012, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2012/2013;
- considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2013/2014;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2013/2014:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2013-2014

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

Va ricordato che: progettare l'aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti.

Ne deriva che la serietà nell'affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla finalità che si propone.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi scegliendo la località, recuperando i dimostratori e proponendo, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, i relatori e l'argomento che gli stessi dovranno trattare.

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le Commissioni Provinciali e Regionali Allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative proposte, concordate con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, circa i relatori e gli argomenti delle lezioni per le quali si chiede l'attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali potranno provvedere ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

Sarà cura del Responsabile Tecnico approvare o meno i relatori e gli argomenti proposti per le lezioni tecniche e, eventualmente, attribuire i crediti previsti.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2014.

Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2014 potranno valere per il PAO 2013/2014 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2014/2015.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**

allenatore di base/istruttore di base: **6**

allenatore: **6**

allenatore nazionale: **3**

preparatore fisico: **6**

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore/Istruttore di Base o Allenatore, 3 se Allenatore Nazionale).

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

I tesserati che non avessero assolto totalmente all'obbligo dell'aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti, nel limite massimo di tre crediti, entro il 31 ottobre 2014; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti (nel limite massimo di tre crediti).

Esempio: un "Allenatore" acquisisce 3 crediti nella stagione 2013-2014 e di conseguenza non ottiene la tessera gare per la stagione 2014-2015; dal 1° settembre 2014 al 31 ottobre 2014 potrà acquisire i 3 crediti mancanti, riacquisendo in tal modo immediatamente il diritto alla tessera gare per la stagione 2014-2015.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori che con autocertificazione dichiarano di avere svolto attività in maniera continuativa (rinnovo tessera gare) per almeno trenta anni;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).

- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.
- Allenatori professionisti, con regolare contratto depositato, salvo aver fatto da relatore ad almeno una lezione.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal CNA.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività dell'ATP, del PTF e di Azzurrina**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che fanno parte dell'ATP, del PTF e di Azzurrina, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;

- la durata dell' impegno.
- **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell' evento

- **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

- **Forum di discussione argomenti tecnici**

In occasione di ogni singola riunione organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori/Istruttori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità, e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.
Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, valutato il programma delle lezioni, dai 4 ai 5 crediti.

Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori).

Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui sopra.

Il C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l'accREDITamento di ulteriori eventi.

Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa città).

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione a n.2 eventi in qualità di relatore e ad n.1 evento in qualità di uditore, oppure n.1 in qualità di relatore e n.2 in qualità uditore per aver assolto al proprio aggiornamento.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2014 e concederà n.4/5 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO in base alle esigenze del proprio territorio.

Il programma tecnico dovrà essere inviato al C.N.A., per la relativa approvazione, entro il 1° settembre 2013 **pena la non autorizzazione delle riunioni di aggiornamento organizzate.**

Sarà cura del Formatore Nazionale responsabile della formazione raccogliere ed inviare al C.N.A., gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento dovranno essere proposti, al C.N.A, dal Formatore Nazionale responsabile della formazione, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà opportuno, pur dando priorità agli aspetti tecnico/tattici, non tralasciare argomenti inerenti il gioco della pallacanestro ed il suo insegnamento come la Preparazione Fisica, la Metodologia e la Psicologia.

I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in possesso di adeguate competenze, che dovranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del C.N.A.

Il C.N.A., solo dopo aver approvato la proposta dei relatori e degli argomenti da trattare nell'evento, procederà con l'assegnazione dei crediti.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2013-2014 entro la data del 15 giugno 2014. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento deve essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, qualora la struttura periferica del C.N.A. lo motivi e l'evento venga autorizzato dal C.N.A.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: 3 ore;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N.47/2013

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>preso in esame</u>	l'art. 4 comma 10 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di Atleti di Pallacanestro che statuisce il vincolo della partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento;
<u>vista</u>	la delibera n. 62/2012, assunta dal Presidente federale in data 25 maggio 2012, ratificata con propria delibera n. 463/2012 del 9 giugno 2012, nella quale si stabilisce l'importo del versamento della quota di iscrizione al corso in € 800,00;
<u>preso in esame</u>	l'art. 7 comma 3 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di Atleti di Pallacanestro che statuisce il vincolo del versamento della quota annua di iscrizione nel Registro per la permanenza nel medesimo;
<u>considerato</u>	che l'importo della quota annua di iscrizione nel Registro è di € 100,00;
<u>ravvisata</u>	l'esigenza di prevedere un unico versamento per evitare ai procuratori iscritti un ulteriore esborso economico oltre quello dovuto per la quota annua di iscrizione;
<u>considerati</u>	infine i costi che la Federazione deve sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di aggiornamento di cui sopra;

DELIBERA

- di fissare la quota di iscrizione annua nel Registro dei Procuratori in € 300,00 a partire dal corrente anno sportivo 2013/2014;

- di stabilire che la quota di iscrizione annua sia comprensiva anche della quota di iscrizione ai corsi di aggiornamento obbligatori previsti dall'art. 10 comma 4 Regolamento Procuratori.

DELIBERA N.48/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento del premio "Italia Basket Hall of Fame";

ravvisata la necessità di nominare i membri della Commissione degli Onori, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

individuati nei signori Alessandro Gamba, Aldo Albanesi, Valerio Bianchini, Liliana Mabel Bocchi, Antonio Cappellari, Giuseppe "Cino" Marchese, Dan Peterson, Fausto Maifredi e Dino Meneghin le persone idonee a svolgere le funzioni della Commissione suindicata;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, la Commissione degli Onori come di seguito specificato:

PRESIDENTE

Alessandro GAMBÀ

COMPONENTI

Aldo Albanesi

Valerio Bianchini

Liliana Mabel Bocchi

Antonio Cappellari

Giuseppe "Cino" Marchese

Dan Peterson

Fausto Maifredi

Dino Meneghin

SEGRETARIO

Massimo BLASETTI

DELIBERA N.49/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.81/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale viene nominato, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, il prof. Eugenio Crotti Presidente del Settore Giovanile;

- esaminata la proposta del Presidente federale di riorganizzare a livello gestionale l'attività del Settore Giovanile, prevedendo un Settore Maschile ed un Settore Femminile;
- ritenuto di definire l'incarico attribuito al prof. Eugenio Crotti con la delibera sopra citata, affidando allo stesso la responsabilità del Settore Giovanile Maschile fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- individuata la dott.ssa Angela Albini persona idonea a ricoprire l'incarico di Presidente del Settore Giovanile Femminile fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare il prof. Eugenio Crotti Presidente del Settore Giovanile Maschile fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- di nominare la dott.ssa Angela Albini Presidente del Settore Giovanile Femminile fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.
- di conferire mandato alla Commissione Carte federali per adeguare i Regolamenti federali.

DELIBERA N.50/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.82/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale viene nominata, con decorrenza dal 1° luglio 2013 e fino al 30 giugno 2019, la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva;
- ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.82/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.51/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.83/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale viene nominata la Corte federale fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine

alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

D E L I B E R A

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.83/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.52/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.84/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale viene nominata la Commissione Giudicante Nazionale fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

D E L I B E R A

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.84/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.53/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.85/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale viene nominata la Commissione Tesseramento fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

D E L I B E R A

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.85/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.54/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.86/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale viene nominata la Commissione Vertenze Arbitrali fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.86/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.55/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.87/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Procuratore federale, il Procuratore federale Aggiunto ed i Sostituti fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.87/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.56/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.88/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Giudice Sportivo Nazionale del Campionato di Serie A ed il relativo Sostituto, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.88/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.57/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.89/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Giudice Sportivo Nazionale del primo Campionato Dilettantistico Gold e Silver ed il relativo Sostituto, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.89/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.58/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.90/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Giudice Sportivo Nazionale del Campionato di DNB ed il relativo Sostituto, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.90/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.59/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.91/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Giudice Sportivo Nazionale del Campionato di DNC ed il relativo Sostituto, esclusivamente per le semifinali e finali play off, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.91/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.60/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.92/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Giudice Sportivo Nazionale del Campionato di A1 femminile ed il relativo Sostituto, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.92/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.61/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.93/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Giudice Sportivo Nazionale del Campionato di A2 femminile ed il relativo Sostituto, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.93/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.62/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.94/2013, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, con la quale vengono nominati il Giudice Sportivo Nazionale del Campionato di A3 femminile ed il relativo Sostituto, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva in ordine alla sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dall'art.48 dello Statuto;

DELIBERA

di ratificare, con effetto subordinato all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, la delibera n.94/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.63/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.80, assunta dal Presidente federale il 28 giugno 2013, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014, si rendono note le nuove date e le nuove formule dei Campionati Nazionali di Serie A2 e A3 femminili a.s. 2013/2014;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.80, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013.

DELIBERA N.64/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società S.S.D. TREVISO BASKET 2012 S.R.L. tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale B;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale B;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al terzo Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società S.S.D. TREVISO BASKET 2012 S.R.L in Divisione Nazionale B non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società S.S.D. TREVISO BASKET 2012 S.R.L al Campionato di Divisione Nazionale B anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.65/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. PALLACANESTRO BOLOGNA 1932 tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale B;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale B;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al terzo Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. PALLACANESTRO BOLOGNA 1932 in Divisione Nazionale B non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società A.S.D. PALLACANESTRO BOLOGNA 1932 al Campionato di Divisione Nazionale B anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.66/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. PINO DRAGONS FIRENZE tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. PINO DRAGONS FIRENZE in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società A.S.D. PINO DRAGONS FIRENZE al Campionato di Divisione Nazionale C anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.67/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. VIRTUS BASKET CIVITANOVA MARCHE tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale C in luogo della partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale B, cui ha diritto;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. VIRTUS BASKET CIVITANOVA MARCHE in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società A.S.D. VIRTUS BASKET CIVITANOVA MARCHE al Campionato di Divisione Nazionale C anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.68/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società BASKET BASSANO 1975 tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale C in luogo della partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale B, cui ha diritto;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società BASKET BASSANO 1975 in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società BASKET BASSANO 1975 al Campionato di Divisione Nazionale C anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.69/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. CESTISTICA SPEZZINA tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di A3 in luogo della partecipazione al Campionato di A2, cui ha diritto;
- preso atto che il numero delle squadre riserva garantisce una adeguata copertura organica;
- ritenuto opportuno valutare in ogni caso la richiesta della Società A.S.D. CESTISTICA SPEZZINA;
- ritenuto opportuno, inoltre, non ledere i diritti delle Società che hanno regolarmente chiesto il ripescaggio entro i termini previsti;

DELIBERA

di inserire la Società A.S.D. CESTISTICA SPEZZINA tra le squadre aventi diritto al ripescaggio come ultima classificata.

DELIBERA N.70/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta d'iscrizione al Campionato di Serie A1 femminile pervenuta dalla Società CUS Cagliari;
- preso atto che il versamento della prima rata è stato effettuato il 12 luglio in luogo del 9 luglio come perentoriamente previsto dai Regolamenti federali;
- preso atto della due rinunce verificatesi nel Campionato di Serie A1 Femminile;
- preso atto inoltre della mancanza assoluta di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al primo Campionato Nazionale Femminile;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società CUS Cagliari in Serie A1 Femminile non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società CUS Cagliari al Campionato di Serie A1 Femminile anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.71/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. VIRTUS FONDI tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale B;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale B;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. VIRTUS FONDI in Divisione Nazionale B non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società A.S.D. VIRTUS FONDI al Campionato di Divisione Nazionale B anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.72/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014, ai sensi delle quali le società partecipanti al campionato di B femminile devono disputare almeno un Campionato Giovanile;
- vista la richiesta pervenuta dal Comitato Regionale Piemonte, con la quale viene chiesto di riconoscere, per l'anno sportivo 2013/2014, la disputa del Trofeo Esordienti Femminile da parte delle società partecipanti al campionato di B femminile come assolvimento dell'obbligo di partecipazione ai Campionati Giovanili;
- preso atto della particolare situazione che sta attraversando il movimento femminile, vista la penuria delle squadre dislocate sul territorio;
- considerato che per i Campionati Nazionali femminili è previsto che il trofeo esordienti possa sostituire l'obbligo di partecipazione ad un Campionato Giovanile;
- ritenuto opportuno estendere l'autorizzazione di cui sopra a tutte le società partecipanti al Campionato di B femminile;

DELIBERA

di riconoscere, per l'anno sportivo 2013/2014, la disputa del Trofeo Esordienti Femminile da parte delle società partecipanti al campionato di B femminile come assolvimento dell'obbligo di partecipazione ai Campionati Giovanili.

DELIBERA N.73/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. GREEN BASKET 99 tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. GREEN BASKET 99 in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società A.S.D. GREEN BASKET 99 al Campionato di Divisione Nazionale C anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.74/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S. DIL. NUOVA AQUILA tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale C;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale C;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S. DIL. NUOVA AQUILA in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società A.S. DIL. NUOVA AQUILA al Campionato di Divisione Nazionale C anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.75/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società ASD N. FORTITUDO BK VITERBO tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale C;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale C;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società ASD N. FORTITUDO BK VITERBO in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società ASD N. FORTITUDO BK VITERBO al Campionato di Divisione Nazionale C anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.76/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società ASD TIMBERWOLVES POTENZA tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società ASD TIMBERWOLVES POTENZA in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società ASD TIMBERWOLVES POTENZA al Campionato di Divisione Nazionale C anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.77/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. NBA NEW BASKET A-ZENA tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di serie A2 femminile;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie A2 femminile;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al secondo Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. NBA NEW BASKET A-ZENA in Divisione Nazionale C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

di ammettere la Società A.S.D. NBA NEW BASKET A-ZENA al Campionato di Serie A2 femminile anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.78/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta, oltre i termini previsti, dalla Società A.S.D. CESTISTICA LATINA tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di A3 femminile;
- preso atto che il numero delle squadre riserva garantisce una adeguata copertura organica;
- ritenuto opportuno valutare in ogni caso la richiesta della Società A.S.D. CESTISTICA LATINA;
- ritenuto opportuno, inoltre, non ledere i diritti delle Società che hanno regolarmente chiesto il ripescaggio entro i termini previsti;

DELIBERA

di inserire la Società A.S.D. CESTISTICA LATINA tra le squadre aventi diritto al ripescaggio, come ultima classificata, al Campionato di A3 femminile anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.79/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle rinunce verificatesi nei Campionati di Divisione Nazionale B, Divisione Nazionale C e A2 Femminile a.s. 2012/2013;
- preso atto che, a seguito delle ammissioni deliberate dal Consiglio federale e dei ripescaggi effettuati dal Settore Agonistico, gli organici previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014 non sono stati completati;
- ritenuto opportuno ridurre, alla luce di quanto sopra riportato, il numero degli organici dei gironi dei Campionati di Divisione Nazionale B, Divisione Nazionale C e A2 Femminile a.s. 2013/2014;
- ritenuto inoltre di dover revisionare le formule e le date per le nuove esigenze di organico;
- ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di conferire mandato al Settore Agonistico di revisionare le date e le formule dei Campionati di Divisione Nazionale B, Divisione Nazionale C e A2 Femminile a.s. 2013/2014.

DELIBERA N.80/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la situazione delle iscrizioni pervenute e delle rinunce ai campionati di Divisione Nazionale B, Divisione Nazionale C;

considerato che, anche con l'inserimento di tutte le Società che hanno fatto richiesta di ripescaggio e di ammissione, gli organici risultano inferiori a quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014;

ritenuto opportuno revisionare la composizione dei gironi a quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di approvare la nuova composizione dei gironi dei Campionati di Divisione Nazionale B e Divisione Nazionale C come di seguito riportato:

CAMPIONATO DIVISIONE NAZIONALE B

GIRONE A – 12 SQUADRE + EVENTUALE INSERIMENTO BOLOGNA 3 PIEMONTE - 7 TOSCANA – CORTEMAGGIORE - PAVIA

CUS TORINO	TORINO
A.S.DIL. POL. DERTHONA BASKET	TORTONA (AL)
A.S.D. ALESSANDRIA BASKETBALL	ALESSANDRIA
PAVIA BASKET A.S.D.	PAVIA
PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL	CORTEMAGGIORE (PC)
U S EMPOLESE A.S.D.	EMPOLI (FI)
BASKET CECINA ASD	CECINA (LI)
ABC CASTELFIORENTINO SSDARL	CASTELFIORENTINO (FI)
PALL. DON BOSCO	LIVORNO
A.S.D. BASKET GOLFO	PIOMBINO (LI)
ASD MONTECATINI S.C. 1949	MONTECATINI TERME (PT)
A.S.D. VIRTUS SIENA	SIENA

GIRONE B – 12 SQUADRE + EVENTUALE INSERIMENTO TREVISO 9 LOMBARDIA – 3 FRIULI VENEZIA GIULIA

ROBUR ET FIDES POL.DIL.	VARESE
-------------------------	--------

SANGIORGESE BASKET SSDRL	SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
URANIA A P PTA VITTORIA	MILANO
A.S. DIL. BASKET LECCO	LECCO
BASKET TEAM E. BATTAGLIA	CASSOLNOVO (PV)
A.S.DIL. PALL. ORZINUOVI	ORZINUOVI
A.S.D.PALL. COSTA VOLPINO	COSTA VOLPINO
A.DIL. L.B. BAKET	CASTELLANZA (VA)
A.S.D. TEAM BASKET MONTICHIARI	MONTICHIARI
A.DIL.PALL.VIS	SPIILIMBERGO
A.S.D. PIENNE BASKET	PORDENONE
AMICI PALL. UDINESE SSD ARL	UDINE

GIRONE C – 13 SQUADRE
5 LAZIO – 2 UMBRIA – 3 MARCHE – 3 EMILIA

BASKET RIMINI CRABS	RIMINI
A.S.D. ORTHOS BASKET LUGO	LUGO (RA)
A.S.D. BENEDETTO XIV 2011	CENTO (FE)
A.S. ORVIETO BASKET BASKET	ORVIETO (PG)
A.DIL. VAL DI CEPPO BASKET	PONTE VALLECEPPI (PG)
A.S.D.PORTO SANT'ELPIDIO BASKET	PORTO SANT'ELPIDIO (FM)
A.S.D. PALL. SENIGALLIA	SENIGALLIA (AN)
A.S.D. PODEROSA BASKET	MONTEGRANARO
A.S.D. NUOVA PALL.CONTIGLIANO	CONTIGLIANO (RI)
A.S.D. STELLA AZZURRA	ROMA
A.D. PALLACANESTRO PALESTRINA	PALESTRINA
POOL EUROBASKET ROMA	ROMA
A.S.D. LATINA BASKET	LATINA

GIRONE D – 13 SQUADRE
2 SICILIA – 6 PUGLIA – 1 BASILICATA – 2 CAMPANIA – 2 ABRUZZO

PALLACANESTRO PESCARA	PESCARA
A.S.D. LANCIANO BASKET	LANCIANO (CH)
A.S.D. POLISPORTIVA AGROPOLI	AGROPOLI (SA)
A.S.D. PALL. S.MICHELE	MADDALONI (CE)
A.DIL. BASKET FRANCAVILLA	FRANCAVILLA FONTANA (BR)
ASD NUOVA PALL. MONTERONI	MONTERONI DI LECCE (LE)
AD FORTITUDO BASKET MARTINA F.	MARTINA FRANCA (TA)
SSD BASKET SAN SEVERO SRL	SAN SEVERO (FG)
ASD LIONS BASKET BISCEGLIE	BISCEGLIE (BA)
A.S.D. PALL. MOLFETTA	MOLFETTA
SSD DI PALL. CEST.BERNALDA SRL	BERNALDA (MT)
CUS MESSINA A.S.D.	MESSINA

POLISP. TRAPANI S.C. SSDARL

TRAPANI

CAMPIONATO DIVISIONE NAZIONALE C

- 7 Piemonte, 3 Liguria, 4 Lombardia (**14 squadre**) - TORINO
- 10 Lombardia, 4 Emilia (**14 squadre**) - MILANO
- 1 Trentino A.A., 8 Veneto, 2 Friuli, 2 Emilia (Bertinoro e San Marino (**13 squadre**) - VENEZIA
- 8 Toscana, 5 Marche, 1 Umbria (**14 squadre**)- FIRENZE
- 10 Lazio, 4 Sardegna (**14 squadre**) - ROMA
- 1 Lazio (Cassino), 3 Abruzzo, 3 Campania, 2 Molise, Puglia 4 (**13 squadre**) – BARI/NAPOLI
- 8 Sicilia, 3 Calabria (**11 squadre**) - PALERMO

DELIBERA N.81/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede in deroga alle norme del Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2013/14, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili; consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;

ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2013/14, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;

preso atto del parere favorevole della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2013/14, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N.82/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 40 dello Statuto;

considerato che presso ciascun Comitato Regionale è nominato un Revisore con il l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato Regionale, la cui competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della regione;

riscontrata la disponibilità del Revisore indicato di seguito ed accertata la sua idoneità all'incarico;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2013/2016, il seguente Revisore dei Conti territoriale per la regione Liguria.

NOMINATIVO	REGIONE
Roberto Cannavò	LIGURIA

DELIBERA N.83/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto delle dimissioni comunicate in data 11 giugno u.s. dal Sig. Enrico Ragnolini quale Presidente del Comitato Regionale Lombardia;

vista la delibera di presidenza n.79 del 13 giugno 2013 con la quale il Sig. Vittorio Smiroldo viene nominato Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia per la gestione dell'Ordinaria Amministrazione e la celebrazione dell'Assemblea Elettiva entro 90 giorni;

preso atto che il 30 giugno u.s. sono scadute le cariche dei componenti le Commissioni e Ufficio Gara Regionale;

vista la proposta del Commissario Straordinario Sig. Vittorio Smiroldo;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dei componenti le Commissioni e Ufficio Gara a proseguire fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo;

sentito il parere favorevole del Presidente del SOT;

DELIBERA

di prorogare la nomina dei componenti le Commissioni e Ufficio Gara del Comitato Regionale Lombardia fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo come da tabella:

UFFICIO GARE REGIONALE	
Presidente	Alberto Bellondi
Componente	Elena Begnis
Componente	Raffaella Penazzo
GIUDICE SPORTIVO	
Presidente	Vittorio Sironi
Componente	Angela Borra
Componente	Enrico Guffanti

DESIGNAZIONI	
Presidente	Paolo Carta
Componente	Tommaso Gaifami
Componente	Giuseppe Langella
Componente	Matteo Boninsegna
Componente	Pietro Bettini
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE	
Presidente	Pierantonio Gaia
Componente	Mario Natale
Componente	Gianni Saibene
Componente	Carlo Confalonieri
Componente	Ilaria Ventura

DELIBERA N.84/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione degli Uffici di Giustizia per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenute le proposte formulate dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

- di nominare i Componenti degli Uffici Giustizia dei Comitati Regionali e Provinciali con Ufficio Tecnico per il quadriennio olimpico 2013/2016 come da allegato.

COMPONENTI UFFICIO DI GIUSTIZIA COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO

• ABRUZZO

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Maurizio Levante
Sostituto: Antonello D'Aloisio

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Stefano Durante
Componenti: Franco Profeta – Claudio Croce – Mario Amicarelli – Pasquale Pappalardo

• BASILICATA

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Ennio Galella
Sostituto: Giovanni Mascolo

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Salvatore Paolo Guarino
Componenti: Francesco Andretta – Giacomo Bracciale – Vincenzo Gurrado – Giovanni Marino

• CAMPANIA

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Domenico Pennelli
Sostituto: Angelo Annicchiarico

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Antonio De Biase
Componenti: Antonio Caradonna – Antonella Batà – Pasquale Raganati – Nino Longobardi – Salvatore Cimmino

• **EMILIA ROMAGNA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Luca Labanti
Sostituto: Alessandra Scutari

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Massimo Righi
Componenti: Luigi Martelli – Michele Draghetti – Maurizio Ventura – Fabio Galassi

• **LIGURIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Elisa Brigandi

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Enrico Sala
Componenti: Lorenzo Macciò – Guido Poggi – Isabella Gatti – Sandro Rogai

• **MARCHE**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Egidi Robert
Sostituto: Spedicato Giuseppe

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Francesco Gullì
Componenti: Luigi Orlandi – Piergiorgio Parisella-Giuseppe Cinelli

• **MOLISE**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Giancarlo D'Uva

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Nicola Balice
Componenti: Carlo di Brino – Francesco Caruso

• **SARDEGNA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Michele Cugusi

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Massimo Ledda
Componenti: Salvatore Mattana – Gianmario Demuro

• **VENETO**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Roberto Immucci
Sostituto: Giovanna Vittadello

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Alvisè Bragadin
Componenti: Stefania De Vei – Alessandro Vianello – Matteo Riovanto –
Francesco Sarti

• **BERGAMO**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Paolo Novel

• **COMO**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Alessandro Galimberti
Sostituto: Michela Pini

• **PADOVA**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Silvia Pascarella

• **REGGIO EMILIA**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Luigi Albertini

• **UDINE**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Guglielmo Pelizzo

• **VARESE**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Gian Filippo Buccella

• **VICENZA**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Gianni Baldisseri
Sostituto: Luciano Peretto

• **TREVISO**
UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Alessandro Rinaldi

DELIBERA N.85/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione degli Uffici Tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) per il biennio sportivo 2013/2015;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Territoriali per il biennio sportivo 2013/2015 come da allegato.

COMPONENTI UFFICI TECNICI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI BIENNIO SPORTIVO 2013/2015

• COMITATO REGIONALE ABRUZZO

UFFICIO GARE

Responsabile: Paola Cremonesi
Componenti: Di Berardino Barbara – Veggetti Roberto

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: D'Ariello Francesco
Componenti: Massimo Schiazza- Di Luzio Francesco - Carmine Di Iorio

• COMITATO REGIONALE BASILICATA

UFFICIO GARE

Responsabile: Angelo Romano
Componenti: Gaetano Larocca – Andrea Romano – Rocco Zocchi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro Caruso
Componenti: Maria Raffaella Losenno – Maria Rosaria Restaino

• COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Guarengi
Componenti: Fabio Galimberti- Corrado Borsari – Milena Ventura – Christian Negro – Antonietta Covioli – Augusto Labanti – Guglielmo Pollini – Giuseppe Lupo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luca Baraldi
Componenti: Stefano Gubellini – Lorenzo Ragazzi – Roberto Romanini – Mario Orlandi – Luca De Pasquale – Andrea Borrelli – Stefano Rambelli – Luca Resca – Laura Ghetti

• COMITATO REGIONALE LAZIO

UFFICIO GARE

Responsabile: Sergio Disco
Componenti: Carlo Barone – Stefano Maiorana – Emanuela Martini – Carlo Oddi – Fabio Scascitelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Biasini
Componenti: Federico Ciccodicola – Paolo Leone – Giuliano Venditti

• **COMITATO REGIONALE LIGURIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Angela Tassinari
Componenti: Francesca Alvisi-Federica Repetto - Alessandro Tonghini – Alessandro Gacobbei

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paola Gatti
Componenti: Arturo Tonghini – Fulvio Silveti – Roberta Berni

• **COMITATO REGIONALE MARCHE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Silvia Lucarelli
Componenti: Franco Redolf- Martina Lucarelli- Francesca Redolf – Magda Gasperat – Anna David – Roberta Regis

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Franco Provenziani
Componenti: Antonio Scanu – Daniele Guercio – Andrea Rapacci – Luisa Rigamonti

• **COMITATO REGIONALE MOLISE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Luca Waidman
Componenti: Laura Russo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Enrico Sabetta
Componenti: Marco Barbiero

• **COMITATO REGIONALE PIEMONTE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Chieppa
Componenti: Franca Giolito- Igino Rossi-

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luca Marcon
Componenti: Marco Nicoletto – Alex Naftali

• **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Cecilia Scannicchio
Componenti: Daniela Nencha- Letizia Montinaro- Gabriella Gattullo - Jolanda Nardi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Licinio Massimo De Agazio

Componenti: Nunzio Armandi- Francesco Pepe- Nunzio Spano-

• **COMITATO REGIONALE SARDEGNA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Corrado Caroselli

Componenti: Claudio Zucca – Serra Ugo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Salvatore Masucci

Componenti: Valeria Pala – Alberto Pacini

• **COMITATO REGIONALE VENETO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Federico Salvego

Componenti: Lorenzo Busato – Carlo Favaretto – Giuseppe Scolaro –Ezio Trevisan -
Ercole Cristofoli- Carlo Gavagnin

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Bruno Munerin

Componenti: Francesco Simion- Elivia Chiozzotto- Eugenio Colizzi

• **COMITATO PROVINCIALE BERGAMO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Antonio De Robertis

Componenti: Dino Milesi- Giancarlo Gritti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Beniamino Cortesi

Componenti: Paolo Ruggeri - Giuseppina Rota

• **COMITATO PROVINCIALE BRESCIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Guido Colombo

Componenti: Nicola Montanari- Cremonini Andrea

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Balzano

Componenti: Maccarana Stefano-Pedercini Emanuele – Michele Cassago

• **COMITATO PROVINCIALE COMO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco Borghi

Componenti: Franca Bulgari- Corrado Bosisio – Cristina Farina

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Pierluigi Ballabio

Componenti: Tommaso Avagliano – Stefania Saraga – Jacopo Spinelli

• **COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppina Melegari

Componenti: Andrea Cantarelli- Bernardo Duranti- Alberto Corbelli-Giovanni Alessandro
Bonincontro – Andrea Vacondio – Alessandro Assad – Simone Rivasi –
Gabriele Camurri

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Massimiliano Mora
Componenti: Jenny Zorra – Alessandro Guidi – Fabio Della Pietà – Simona Migliorini –
Samantha Balotta – Roberto Bertolini – Damiano Panico

• **COMITATO PROVINCIALE TREVISO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Nicola Zanco
Componenti: Federico Salvego – Andrea Lena

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Bernhart
Componenti: Andrea Zangrando-Giulio Marconato

• **COMITATO PROVINCIALE UDINE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Battistella
Componenti: Andrea Ricobello- Maria Pilosio - Andrea Bardini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Simona Puppis
Componenti: Mario Tozzi – Alberto Forner – Eleonora Zoratto

• **COMITATO PROVINCIALE VARESE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Carlo Lozza
Componenti: Erminia Casati

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Matteo Bruno Calveri
Componenti: Antonio De Simone

• **COMITATO PROVINCIALE VICENZA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Claudio Tognato
Componenti: Francesca Tealdo- Giordano Felloni

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Salerno
Componenti: Alessandro Pilati

• **COMITATO REGIONALE SICILIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppe Trupiano
Componenti: Giuseppe Gargagliano – Francesco La Cagnina

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Simone Barone
Componenti: Angelo Barberi

• **COMITATO REGIONALE UMBRIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Alfonso Mola
Componenti: Mario Saioni – Nicola Mola

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Gianvittorio Giannotti
Componenti: Daniele Manassei – Filippo Mazzini

• **COMITATO REGIONALE TOSCANA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco Sabatini

Componenti: Antonino Bolignari – Paolo Carlesi – Licia Cianci – Andrea Bensi – Monica Monti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Federico Morelli

Vanessa Baccani – Marco Bezzi – Nedo Fioretti – Giovanna Brogi

• **COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Vincenzo Vastarella

Componenti: Severino Cavallaro – Valentina Pisano – Marica Maestrini – Emanuela Ragucci – Claudio Daniele

• **COMITATO PROVINCIALE PADOVA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Luigi Filippo Fasolato

Componenti: Scandaletti Gabriele

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Francesco Garbo

Componenti: Filippo D'Avanzo – Andrea Chiodi

DELIBERA N.86/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali per la composizione degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2013/2014;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

- di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Territoriali per l'anno sportivo 2013/2014 come da allegato.

**COMPONENTI UFFICI TECNICI DISTACCATI DEI COMITATI REGIONALI PER
L'ANNO SPORTIVO 2013/2014**

• **PESARO URBINO UFFICIO TECNICO DISTACCATO COM. REGIONALE MARCHE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Marisa Mastrogiacomì

Componenti: Francesco Pazzaglia – Luca Pazzaglia

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Iacomucci
Componenti: Silvia Coralloni – Daniele De Grandis

• **SASSARI - UFFICIO TECNICO DISTACCATO COM. REGIONALE SARDEGNA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Dettori

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marcello Callea

• **VERONA UFFICIO TECNICO DISTACCATO COM. REGIONALE VENETO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Federico Salvego

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Andrea bevilacqua
Componenti: Alessandro Valentini

• **PAVIA UFFICIO TECNICO DISTACCATO COM. REGIONALE LOMBARDIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Gian Maria Preda

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Rusconi

• **LIVORNO UFFICIO TECNICO DISTACCATO COM. REGIONALE TOSCANA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Magistro
Componenti: Carla Malasoma – Martina Graziani

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Daniele Turbati
Componenti: Cecilia Baldini – Alessandro Costa – Marianna Palmerini

• **CREMONA UFFICIO TECNICO DISTACCATO COM. REGIONALE LOMBARDIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Claudio Zambelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Carlo Bellomi

DELIBERA N.87/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la richiesta del Presidente del Comitato Provinciale di Padova che con delibera interna di Consiglio Direttivo n. 5 del 2 maggio 2013 ha inoltrato la richiesta di apertura di un nuovo c/c bancario presso la Cassa di Risparmio di Ferrara e contestualmente la chiusura del c/c IT92 E030 3212 0000 1000 0001 400 presso la banca Credem;
- preso atto della motivazione, di cui al punto 2 del verbale di Consiglio Direttivo del Comitato in cui si attesta della convenienza all'apertura di un nuovo c/c presso la Cassa di Risparmio di Ferrara rispetto all'attuale c/c acceso presso la Credem;
- ritenuta la richiesta completa nei documenti richiesti (verbale C.D., delibera di C.D. e parere del Revisore Territoriale);
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale di Padova all'apertura del c/c presso la filiale della Banca cassa di Risparmio di Ferrara con sede in via Cavallotti 39 Padova e contestualmente la chiusura del c/c IT92 E030 3212 0000 1000 0001 400 presso la banca Credem.

DELIBERA N.88/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 79, assunta dal Presidente federale in data 13 giugno 2013, con la quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia il sig. Vittorio Smiroldo per svolgere tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la corretta gestione amministrativa e contabile e assicurando al tempo stesso la continuità dell'attività del Comitato;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 79, assunta dal Presidente Federale in data 13 giugno 2013.

DELIBERA N.89/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo 41 commi 5 e 6 dello Statuto;

- considerato che nella provincia di Forlì-Cesena risultano affiliate meno di 35 società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'assemblea elettiva;
- presa in esame la proposta del presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna di nominare la Sig.ra Michela Brunelli quale Delegato Provinciale di Forlì-Cesena per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Michela Brunelli Delegato Provinciale di Forlì-Cesena per il quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.90/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della comunicazione del Presidente del Comitato Provinciale FIP Treviso, con la quale rende nota la richiesta al trasferimento della sede del Comitato Provinciale FIP di Treviso;
- esaminata la bozza di contratto per la nuova sede sita in Treviso via Cattaneo n.4 rispondente ai canoni previsti dal regolamento;
- considerato l'importo annuale della nuova sede pari ad € 6.600,00 è inferiore al precedente;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Treviso meritevole di accoglimento;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Treviso a trasferire la sede del Comitato Provinciale FIP di Treviso nei nuovi locali in via Cattaneo n.4 - 31100 Treviso.

DELIBERA N.91/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.78, assunta dal Presidente federale il 13 giugno 2013, con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 40 quater del Regolamento di Giustizia a seguito degli emendamenti evidenziati dal CONI con nota del 10

giugno 2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.78, assunta dal Presidente federale in data 13 giugno 2013.

DELIBERA N.92/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerata la necessità di adeguare il Regolamento di Giustizia al dettame del nuovo Statuto federale approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria del 12 gennaio 2013;

vista la proposta della Segreteria degli Organi di Giustizia con la quale chiede di modificare gli articoli 39, 60, 61, 66, 67, 70, 79, 98, 101, 103, 114, 115, 116 e 117 del Regolamento di Giustizia;

acquisito per le vie brevi il parere positivo della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, le modifiche degli articoli 39, 60, 61, 66, 67, 70, 79, 98, 101, 103, 114, 115, 116 e 117 del Regolamento di Giustizia con il seguente testo:

Art. 39 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011)

1. Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.

La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I., **nonché per le violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Etico Sportivo.**

2. OMISSIS

TITOLO II DEGLI ORGANI E ~~ORGANISMI~~ DI GIUSTIZIA

Art. 60 Organi e ~~Organismi~~ di Giustizia (delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

1. OMISSIS

2. OMISSIS
3. Sono Organi di Giustizia di secondo grado:
 - a) la Commissione Giudicante Nazionale;
 - b) la Corte Federale.
 - c) le Commissioni Giudicanti Regionali.
4. E' Organismo di Giustizia centrale:
 - a) la Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva;**
 - b) a) la Commissione Vertenze Arbitrali;**
5. OMISSIS
6. OMISSIS

Art. 61 Nomina degli Organi e Organismi di Giustizia (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

1. I componenti degli Organi e Organismi di Giustizia centrali e territoriali sono nominati dal Consiglio Federale.
2. OMISSIS
3. I componenti degli Organi e Organismi di Giustizia possono essere sostituiti soltanto al termine di ogni quadriennio olimpico. Essi non sono soggetti a decadenza. Il loro mandato non può essere revocato se non per giusta causa ed è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati. Possono, comunque, essere sostituiti anticipatamente, nel caso di dimissioni.
4. OMISSIS

Art. 66 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado (delibera n.102 C.F. 26/09/2009 – delibera n.342 C.F. 5e6/03/2010)

1. La Commissione Giudicante Nazionale è competente ad adottare i seguenti provvedimenti in materia disciplinare:
 - 1) OMISSIS
 - 2) nei confronti dei procuratori per le infrazioni al Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori e tecnici di pallacanestro:
 - a) ammonizione o deplorazione (art. 9 e 10), a seconda della gravità e tenuto conto di eventuali recidive, per violazione dei propri doveri o abuso dei propri diritti sanciti dal Regolamento Procuratori;
 - b) ammenda da € 5.000,00 ad € 10.000,00 da corrispondersi (a pena di sospensione dal Registro) entro il termine massimo di trenta giorni per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 del Regolamento Procuratori;
 - c) la sospensione dal Registro quale eventuale sanzione aggiuntiva per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 del Regolamento Procuratori;
 - d) cancellazione dal registro per il venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l'iscrizione **e/o la permanenza** o all'insorgere di incompatibilità accertate.

Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive. Il Giudice dell'impugnazione può tuttavia sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.

- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS

2. OMISSIS
3. OMISSIS

Art. 67 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. ~~La Commissione Giudicante Nazionale, in composizione collegiale, è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.~~

Art. 70 Competenza della Corte Federale (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007- delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

1. La Corte Federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:
 - a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
 - b) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;**La Corte federale è altresì competente a decidere in grado di appello i ricorsi del Presidente federale avverso le decisioni adottate dagli Organi Giudicanti in primo grado.**
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

Art. 79 Decisione dei reclami o ricorsi (delibera n. 218 C.F. 2/12/2006 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

1. OMISSIS
- 1 bis Avverso le pronunce dei Giudici di primo grado è sempre assicurata l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia, costituendo principio fondamentale della giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva.**
2. Alle udienze sono ammessi le parti interessate ed i tesserati. **Non può prendere parte a qualsiasi titolo, fatto salvo comunque l'obbligo a comparire nei modi e nei termini di cui al Regolamento di Giustizia, chi riveste ruoli in Organi, Organismi, Settore, Comitati e Commissioni federali centrali e/o Territoriali.**
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. Le decisioni degli Organi Giudicanti devono essere adottate senza ritardo e comunque non oltre **trenta** giorni dalla data di arrivo o presentazione dell'atto introduttivo. **Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.**
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS

Art. 98 Indagini, deferimenti e archiviazioni

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
- 3bis OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. La Procura Federale dispone l'archiviazione o il deferimento entro il termine di novanta giorni dall'inizio delle indagini **dalla ricezione della "notitia criminis", salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.**
8. OMISSIS

Art. 101 Composizione e funzionamento

- ~~1. La Commissione Tesseramento è un Organo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale per la durata quadriennale ed è rinnovabile.~~
- ~~2. La Commissione si intende regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.~~
- ~~3. Le delibere sono valide quando assunte dalla metà più uno dei presenti.~~
- ~~4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano tra i presenti alla riunione.~~
- 1. La Commissione Tesseramento è l'Organo di giustizia di primo grado delegato dal Consiglio federale a decidere le istanze per i trasferimenti di autorità e quant'altro attribuito alla sua competenza dal Regolamento Esecutivo. La Commissione Tesseramento è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio federale. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, quest'ultimo assumerà la funzione di componente.**
- 2. Le riunioni della Commissione Tesseramento sono valide con la presenza del Presidente, o del Vice Presidente e di due componenti.**
- 3. Le deliberazioni della Commissione Tesseramento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.**

Art. 103 Controversie devolute in arbitrato – Commissione Vertenze Arbitrali

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l'Organismo di Giustizia, previsto all'art. 54 dello Statuto, composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra magistrati, avvocati o esperti di diritto sportivo, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all'esecuzione dei lodi.

Art. 114 Inadempimento (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

~~5. La dichiarazione di morosità pronunciata nei confronti di una società, determina la morosità del Presidente e del Dirigente Responsabile della società stessa, nei confronti dei quali si procede secondo quanto stabilito al comma [4]. L'adempimento agli obblighi nascenti dal lodo se intervenuta dopo l'irrogazione della sanzione di cui al comma [4] a carico del Presidente e del Dirigente Responsabile determina la riduzione della sanzione a un massimo di tre mesi di inibizione che viene pronunciata dal Giudice Sportivo Nazionale su istanza dei predetti tesserati o della società e ha effetto decorrente dalla pronuncia stessa.~~

Art. 115 Sospensione effetti stato di morosità – proroga del termine

- ~~1. L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi alla Autorità Giudiziaria non sospende gli effetti della esecutività dello stesso né gli effetti della dichiarazione di morosità.~~
- ~~2. Prima che il Consiglio Federale dichiari lo stato di morosità la parte tenuta ad adempiere può rivolgere allo stesso istanza motivata e documentata di sospensione degli effetti della esecutività del lodo o di proroga del termine assegnato per l'adempimento. Il Consiglio Federale può accordare la sospensione o la proroga una sola volta.~~
- ~~3. La sospensione può essere solo temporanea e può essere subordinata all'adempimento di determinate prescrizioni fissate dal Consiglio Federale. Qualora il Consiglio Federale accordi la sospensione fissa nel provvedimento il termine di scadenza della stessa e le eventuali prescrizioni cui è subordinata la concessione della sospensione.~~
- ~~4. La concessione della proroga può essere accordata con provvedimento nel quale il Consiglio Federale fissa il termine ulteriore di adempimento. Qualora la parte obbligata non adempia nel termine concesso in proroga dal Consiglio Federale quest'ultimo procede alla dichiarazione di morosità senza possibilità di ulteriori proroghe.~~

Art. 116 Istanza di ingiunzione (delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011 – delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

- ~~1. OMISSIS~~
- ~~2. OMISSIS~~
- ~~3. OMISSIS~~
- ~~4. La C.V.A., ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) dello Statuto, ricorrendone le condizioni senza indugio, nomina un Arbitro Unico, scegliendolo tra quelli di cui alla lista indicata all'Art. 105, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 109, comma [3].~~
- ~~5. La Segreteria della C.V.A. comunica la nomina all'Arbitro il quale deve provvedere ad accettare la nomina nei successivi tre giorni, contestualmente dichiarando, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 105 e 106.~~
- ~~6. Nei successivi 5 giorni dalla accettazione della nomina l'Arbitro Unico provvede ad emettere l'ingiunzione di pagamento in calce al ricorso originale, dopo avere verificato la regolarità ed ammissibilità del ricorso medesimo. Qualora ravvisi che non vi siano i presupposti per l'emissione della ingiunzione, **emette provvedimento di rigetto dandone con atto separato che viene depositato presso la C.V.A. e comunicato comunicazione** alla parte istante a cura della Segreteria della CVA.~~
- ~~7. **5** Nel provvedimento di ingiunzione l'Arbitro Unico **la C.V.A.:**
 - a) ingiunge alla parte intimata di pagare all'istante, nel termine di giorni 20 dalla ricezione del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione, per la causale di cui al ricorso, la somma che deve essere espressamente indicata nel provvedimento di ingiunzione, oltre~~

l'importo versato dall'istante a titolo di contributo, nonché le eventuali spese di assistenza e difesa;

- b) avverte la parte intimata che ha la facoltà di opporsi alla ingiunzione mediante ricorso, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 117;
- c) deposita senza indugio il ricorso ed il pedissequo provvedimento il provvedimento è depositato presso la Segreteria della C.V.A. per i successivi adempimenti.

8. **6** OMISSIS

9. **7** OMISSIS

10. **8** L'esecutività dichiarata ai sensi del precedente comma ~~[9]~~ **[7]** può essere sospesa su istanza della parte intimata solo quando dalla esecutività possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio che la parte istante è tenuta a dimostrare. Sull'istanza di sospensione provvede **la C.V.A.** ~~l'Arbitro Unico~~ ovvero il Collegio qualora sia stata proposta opposizione all'ingiunzione.

Art. 117 Opposizione a seguito di ingiunzione (delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. ~~In caso di opposizione non può fare parte del Collegio chi con funzione di Arbitro Unico ha provveduto sul ricorso per ingiunzione.~~

4. **3** OMISSIS

5. **4** OMISSIS

DELIBERA N.93/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta della Commissione Procuratori con la quale chiede di modificare l'articolo 9 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore degli atleti ed allenatori di pallacanestro;

acquisito per le vie brevi il parere positivo della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la modifica dell'articolo 9 e l'allegato B del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore degli atleti ed allenatori di pallacanestro con il seguente testo:

Art. 9

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di cui al punto b) oltre al suddetto pagamento il procuratore revocato ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad un indennizzo **pari al 3% dell'ammontare lordo dell'ultimo contratto stipulato prima della disdetta fuori dai termini.** ~~in percentuale~~

~~del compenso annuo lordo stabilito nel primo contratto o accordo che l'atleta stipula successivamente alla revoca, il cui ammontare sarà quantificato, in caso di mancato accordo tra le parti, secondo quanto disposto dagli articoli 103 e seguenti Regolamento di Giustizia. Tuttavia, se l'atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.~~

4. OMISSIS

Allegato "B"

▪ **Procedura di esame per "Procuratore di Atleti di pallacanestro"**

I

1. La prova di esame sarà predisposta sotto forma di test a risposta multipla.
2. L'esame sarà considerato superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla Commissione.
3. Ogni candidato sarà esaminato su i seguenti argomenti:
 - a) **Statuto FIP**
 - art. 3 (diritti e obblighi degli affiliati e tesserati)
 - art. 4 (ammissione e cessazione di appartenenza alla FIP)
 - art. 5 (vincolo sportivo).

Regolamento Organico FIP

- Parte II - Gli affiliati
- Titolo II - I tesserati da art. 155 a art. 160.
- Parte IV - Norme attuative dello svincolo
- Titolo I e II - Settore maschile e femminile da art. 175 a art. 181.

Regolamento Esecutivo Tesseramento FIP

Regolamento Esecutivo Gare FIP

- Titolo III – Gare, da art. 49 a art. 52.
- Titolo IV - Giocatori di interesse nazionale da art. 73 a art. 76.

Regolamento Esecutivo Professionistico FIP

- Titoli I - Norme generali da art. 1 a art.19.

Regolamento Procuratori FIP

- b) **FIBA Internal Regulations:**
 - Disciplina Agenti di Atleti
 - Eleggibilità, Status e Trasferimento degli Atleti.
- c) **Accordo Collettivo Giocatori Professionisti Serie A.**
- d) **Accordo Collettivo Allenatori Professionisti Serie A.**

- e) **Legge 23.03.1981 n. 91 (norme sul professionismo), Testo Unico Imposte Dirette, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 art. 67 comma 1 lettera m) e art. 69 comma 2 (compensi e rimborsi nel settore dilettantistico)**
4. Ogni candidato dovrà essere in possesso di buona conoscenza delle norme contrattualistiche civilistiche e fiscali che regolamentano l'attività sportiva professionistica e dilettantistica di atleti ed allenatori.
 5. Ad ogni candidato è richiesta una ragionevole conoscenza delle seguenti normative fiscali:
 - a) **Testo Unico Imposte Dirette, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, artt. da 49 a 52 (redditi di lavoro dipendente); artt. 53 e 54 (redditi di lavoro autonomo), artt. dal 55 al 57 (redditi d'impresa);**
 - b) **Imposta sul Valore Aggiunto D.P.R. 26.10.1972 n. 633, artt. dal n. 1 al n. 7 e dal n. 21 al n. 28;**
 6. Ogni prova di esame sarà composta di almeno 20 domande (a risposta multipla o aperte) decise, di volta in volta, dalla Commissione.
 7. La Commissione informerà i candidati sul numero minimo di punti da raggiungere prima che essi si sottopongano alla prova di esame.
 8. Le prove di esame saranno valutate immediatamente dopo la consegna, ed il candidato sarà subito informato dell'esito.

DELIBERA N.94/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dalla Società Pallacanestro Bolzano volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta KULCSAR Patricia, nata il 29 dicembre 1991 in Ungheria e cittadina ungherese;
- letta la relazione agli atti del Consiglio federale;
- visto il combinato disposto degli articoli 10 e 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- constatato il mancato requisito del raggiungimento della partecipazione per almeno 4 anni ai campionati giovanili necessari ad ottemperare alla previsione normativa in materia;
- considerato che, la partecipazione a 14 gare in campionato giovanile per almeno 4 stagioni sportive, è requisito necessario e imprescindibile per il raggiungimento della Formazione Italiana;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza presentata dalla Società Pallacanestro Bolzano volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione Italiana per l'atleta Kulcsar Patricia.

DELIBERA N.95/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le istanze del Presidente del Comitato Regionale Sicilia con le quali richiede di considerare, per l'anno sportivo 2013/2014, la partecipazione al Campionato Under 13 femminile utile all'adempimento dei Campionati giovanili delle Società partecipanti ai Campionati senior maschili ed di poter posticipare il termine di scadenza delle iscrizioni del Campionato Under 15 maschile regionale;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere le istanze del Comitato Regionale Sicilia come esposte in premessa.

DELIBERA N.96/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata in data 2 luglio 2013 dalla Società Pallacanestro Reggiana, con la quale richiede, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il tesseramento nazionale e contestualmente la possibilità di utilizzare nel Primo Campionato Nazionale Dilettanti, l'atleta Samuel Deguara in quota italiani "non formati" come disciplinato nelle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti 2013/2014 per l'iscrizione a referto nel Primo Campionato Dilettanti;

vista la stesura dell'articolo 10 del Regolamento Esecutivo in vigore nell'anno sportivo 2010/2011, in forza del quale un atleta di cittadinanza straniera doveva aver partecipato a 4 anni di attività giovanile per poter essere tesserato in un Campionato Nazionale Dilettante;

preso atto che l'atleta ha partecipato ai Campionati Nazionali di DNB nell'anno sportivo 2010/2011 e di DNA nell'anno sportivo 2011/2012 in virtù della Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e Malta Basketball Association (MBA), che permetteva ad un atleta che ha partecipato a due campionati giovanili organizzati dalla MBA, il tesseramento per un Campionato Nazionale Dilettante della FIP;

considerato che la convenzione tra FIP e MBA, non è più in vigore;

considerato che l'attuale stesura dell'articolo 10 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede come requisito necessario per il tesseramento in Campionati Nazionali Dilettanti, l'aver partecipato ai campionati giovanili di categoria per almeno 4 anni sportivi e conseguentemente l'aver ottenuto lo status di atleta con Formazione Italiana;

- considerato di ritenere per l'atleta Deguara acquisito il diritto a disputare Campionati Nazionali Dilettanti;
- considerato altresì che secondo quanto stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti per l'iscrizione a referto nel Primo Campionato Nazionale Dilettanti, è permesso schierare nella quota atleti di Formazione Italiana, un atleta "non formato" che abbia la cittadinanza italiana e che sia stato tesserato per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30 giugno 2011;
- Preso atto che l'atleta, di cittadinanza maltese, pur non avendo maturato lo status di atleta con Formazione Italiana né avendo il requisito della cittadinanza italiana, in conformità alle vigenti Disposizioni organizzative Annuali Dilettanti, può essere iscritto in lista elettronica per il Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- ritenuta l'istanza meritevole di parziale accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il tesseramento per Campionati Nazionali Dilettantistici, e di respingere la richiesta di iscrivere l'atleta a referto come atleta "non formato" con cittadinanza italiana come disciplinato dalle DOA Dilettanti 2013/2014 per l'iscrizione a referto nel Primo Campionato Nazionale Dilettanti.

DELIBERA N.97/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza avanzata dalla Nuova Lega Nazionale Pallacanestro con cui chiede di prevedere il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno precedente qualora la gara venga spostata rispetto alla data fissata dal calendario ufficiale;
- vista altresì l'istanza avanzata dalla Nuova Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede di vietare che gli atleti che arrivano con visto d'ingresso "lavoro subordinato sport" possano essere tesserati a favore di società professionistiche senza nulla osta se abbiano già firmato un tesseramento con società partecipanti al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di accogliere l'istanza con cui la Nuova Lega Nazionale Pallacanestro chiede di prevedere il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno precedente la gara qualora venga spostata rispetto alla data fissata dal calendario ufficiale;
- di conferire mandato alla Segreteria Generale affinché comunichi alla Lega Serie A parere favorevole rispetto la richiesta della Nuova Lega Nazionale Pallacanestro in merito alla tutela del tesseramento di atleti extracomunitari.

DELIBERA N.98/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 003147), avente diritto a partecipare al Campionato di C Regionale, con la Società ALBINO BASKET A.S.D.. (COD. FIP 004822), avente diritto a partecipare al Campionato Serie C Regionale;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 003147) con sede in NEMBRO - BG con la Società ALBINO BASKET A.S.D. (COD. FIP 004822) con sede in ALBINO - BG con l'assunzione della denominazione A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 003147) con sede in NEMBRO - BG;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 003147) per la partecipazione al Campionato di Serie C Regionale.

DELIBERA N.99/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.DIL. GEMINI BASKETBALL (COD. FIP 007514), con la Società A.S.D. BASKET LUPATOTINO (COD. FIP 051535), avente diritto a partecipare al Campionato Serie D Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.S.DIL. GEMINI BASKETBALL (COD. FIP 007514) con sede in SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR con la Società A.S.D. BASKET LUPATOTINO (COD. FIP 051535) con sede in SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR con l'assunzione della

denominazione A.S.DIL. GEMINI BASKETBALL (COD. FIP 007514) con sede in SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR;

- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.S.DIL. GEMINI BASKETBALL (COD. FIP 007514) per la partecipazione al Campionato di Serie D Maschile.

DELIBERA N.100/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società U.S. ARCELLA A.S.D. (COD. FIP 016113) avente diritto a partecipare al Campionato di 1ª Divisione Maschile, con la Società SAN MARCO BASKET 95 A.S.D. (COD. FIP 035245), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società U.S. ARCELLA A.S.D. (COD. FIP 016113) con sede in PADOVA con la Società SAN MARCO BASKET 95 A.S.D. (COD. FIP 035245) con sede in PONTE BRENTA – PD con l'assunzione della denominazione U.S. ARCELLA A.S.D. (COD. FIP 016113) con sede in PADOVA;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società U.S. ARCELLA A.S.D. (COD. FIP 016113) per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile.

DELIBERA N.101/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società P.G.S. WELCOME A.S.D. (COD. FIP 028893) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D Maschile, con la Società ASD GIESSE BASKET 2010 (COD. FIP 052186), avente diritto a partecipare al Campionato di 1ª Divisione Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società P.G.S. WELCOME A.S.D. (COD. FIP 028893) con sede in BOLOGNA con la Società ASD GIESSE BASKET 2010 (COD. FIP 052186) con sede in BOLOGNA con l'assunzione della denominazione P.G.S. WELCOME A.S.D. (COD. FIP 028893) con sede in BOLOGNA;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società P.G.S. WELCOME A.S.D. (COD. FIP 028893) per la partecipazione al Campionato di Serie D Maschile.

DELIBERA N.102/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. PALLACANESTRO GRANAROLO (COD. FIP 035939) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D Maschile, con la Società ASD BASKET ALTEDO 2012 (COD. FIP 052840);

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.S.D. PALLACANESTRO GRANAROLO (COD. FIP 035939) con sede in GRANAROLO DELL'EMILIA con la Società ASD BASKET ALTEDO 2012 (COD. FIP 052840) con sede in MALALBERGO con l'assunzione della denominazione A.S.D. BASKET VILLAGE. (COD. FIP 052840) con sede in GRANAROLO DELL'EMILIA;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.S.D. BASKET VILLAGE (COD. FIP 052840) per la partecipazione al Campionato di Serie D Maschile.

DELIBERA N.103/2013

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. BASKET S.MARTINO (COD. FIP 036023) avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, con la Società JANUS SSDARL (COD. FIP 052181), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile;
<u>rilevata</u>	la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
<u>ritenuta</u>	l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.S.D. BASKET S.MARTINO (COD. FIP 036023) con sede in SAN MARTINO DI VENEZZE con la Società JANUS SSDARL (COD. FIP 052181) con sede in SELVAZZANO DENTRO con l'assunzione della denominazione A.S.D. BASKET S.MARTINO (COD. FIP 036023) con sede in SAN MARTINO DI VENEZZE;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.S.D. BASKET S.MARTINO (COD. FIP 036023) per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile.

DELIBERA N.104/2013

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. OLD BLACKS VERCELLI (COD. FIP 039311), con la Società A. DIL. VERCELLI BASKET (COD. FIP 050403), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile;
<u>rilevata</u>	la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
<u>ritenuta</u>	l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.S.D. OLD BLACKS VERCELLI (COD. FIP 039311) con sede in VERCELLI con la Società A. DIL. VERCELLI BASKET (COD. FIP 050403) con sede in VERCELLI con l'assunzione della denominazione A.S.D. VERCELLI BASKET (COD. FIP 039311) con sede in VERCELLI;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

- di attribuire il titolo alla Società A.S.D. VERCELLI BASKET (COD. FIP 039311) per la partecipazione al Campionato Under 19.

DELIBERA N.105/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. BRACCIANO BASKET (COD. FIP 044012) avente diritto a partecipare al Campionato di D Maschile, con la Società ASD FORTITUDO BK VITERBO (COD. FIP 051245), avente diritto a partecipare al Campionato di D Maschile;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.S.D. BRACCIANO BASKET (COD. FIP 044012) con sede in BRACCIANO con la Società ASD FORTITUDO BK VITERBO (COD. FIP 051245) con sede in VITERBO con l'assunzione della denominazione A.S.D. BRACCIANO BASKET (COD. FIP 044012) con sede in BRACCIANO;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.S.D. BRACCIANO BASKET (COD. FIP 044012) per la partecipazione al Campionato di D Maschile.

DELIBERA N.106/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società PALL. SANT'ANNA A.S.D. (COD. FIP 045194) avente diritto a partecipare al Campionato di 1ª Divisione Maschile, con la Società A.S.D. PSA MODENA (COD. FIP 006075), avente diritto a partecipare al Campionato di D Maschile;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società PALL. SANT'ANNA A.S.D. (COD. FIP 045194) con sede in MODENA con la Società A.S.D. PSA MODENA (COD. FIP 006075) con sede in MODENA con

l'assunzione della denominazione A.S.D. NUOVA PSA MODENA (COD. FIP 006075) con sede in MODENA;

- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.S.D. NUOVA PSA MODENA (COD. FIP 006075) per la partecipazione al Campionato di D Maschile.

DELIBERA N.107/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.D. F.FRANCIA PALL. (COD. FIP 047249), con la Società A.S.D. PALL. ZOLA PREDOSA (COD. FIP 052491), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.D. F.FRANCIA PALL. (COD. FIP 047249) con sede in ZOLA PREDOSA con la Società A.S.D. PALL. ZOLA PREDOSA (COD. FIP 052491) con sede in ZOLA PREDOSA con l'assunzione della denominazione A.D. F.FRANCIA PALL. (COD. FIP 047249) con sede in ZOLA PREDOSA;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.D. F.FRANCIA PALL. (COD. FIP 047249) per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile.

DELIBERA N.108/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. P.G. EDELWEISS (COD. FIP 047489) con la Società A.S.D. BASKET SCALIGERO (COD. FIP 028147);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.S.D. P.G. EDELWEISS (COD. FIP 047489) con sede in VERONA con la Società A.S.D. BASKET SCALIGERO (COD. FIP 028147) con sede in VERONA con l'assunzione della denominazione A.S.D. BASKET SCALIGERO (COD. FIP 028147) con sede in VERONA;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.S.D. BASKET SCALIGERO (COD. FIP 028147) per la partecipazione al Campionato di Under 17 Maschile.

DELIBERA N.109/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK (COD. FIP 050972), con la Società A.S.D. GOLDEN STREET BRESCIA (COD. FIP 051526), avente diritto a partecipare al Campionato di D Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare la fusione della Società A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK (COD. FIP 050972) con sede in DESENZANO DEL GARDA con la Società A.S.D. GOLDEN STREET BRESCIA (COD. FIP 051526) con sede in BRESCIA con l'assunzione della denominazione A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK (COD. FIP 050972) con sede in DESENZANO DEL GARDA;
- di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
- di attribuire il titolo alla Società A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK (COD. FIP 050972) per la partecipazione al Campionato di D Maschile.

DELIBERA N.110/2013

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione A.S.

JUNIOR LIBERTAS PALL. SRL (cod. FIP 000240) con sede in CASALE MONFERRATO, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S. JUNIOR LIBERTAS PALL. SRL (cod. FIP 000240) a A.S. JUNIOR LIBERTAS PALL. SSDARL con sede in CASALE MONFERRATO.

DELIBERA N.111/2013

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione FULGOR LIB. BK FORLI' SRL (cod. FIP 000292) con sede in FORLI', iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da FULGOR LIB. BK FORLI' SRL (cod. FIP 000292) a FULGOR LIB. BK FORLI' SSDARL con sede in FORLI'.

DELIBERA N.112/2013

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione BASKET VEROLI SRL (cod. FIP 000306) con sede in VEROLI, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da BASKET VEROLI SRL (cod. FIP 000306) a BASKET VEROLI SSDARL con sede in VEROLI.

DELIBERA N.113/2013

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione ANDREA COSTA IMOLA BASKET SRL (cod. FIP 000751) con sede in IMOLA, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ANDREA COSTA IMOLA BASKET SRL (cod. FIP 000751) a ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSDARL con sede in IMOLA.

DELIBERA N.114/2013

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione AURORA BASKET JESI SRL (cod. FIP 001427) con sede in JESI, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da AURORA BASKET JESI SRL (cod. FIP 001427) a AURORA BASKET JESI SSDARL con sede in JESI.

DELIBERA N.115/2013

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione SCALIGERA BASKET VERONA SRL (cod. FIP 001848) con sede in VERONA, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da SCALIGERA BASKET VERONA SRL (cod. FIP 001848) a SCALIGERA BASKET SSDARL con sede in VERONA.

DELIBERA N.116/2013

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione BASKET FERENTINO SRL (cod. FIP 004473) con sede in FERENTINO, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da BASKET FERENTINO SRL (cod. FIP 004473) a BASKET FERENTINO SSDARL con sede in FERENTINO.

DELIBERA N.117/2013

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione ORLANDINA BASKET SRL (cod. FIP 050009) con sede in CAPO D'ORLANDO, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ORLANDINA BASKET SRL (cod. FIP 050009) a ORLANDINA BASKET SSDARL con sede in CAPO D'ORLANDO.

DELIBERA N.118/2013

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione PALL. TRIESTE 2004 SRL (cod. FIP 050308) con sede in TRIESTE, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da PALL. TRIESTE 2004 SRL (cod. FIP 050308) a PALL. TRIESTE 2004 SSDARL con sede in TRIESTE.

DELIBERA N.119/2013

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione BASKET BRESCIA LEONESSA SRL (cod. FIP 051820) con sede in BRESCIA, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da BASKET BRESCIA LEONESSA SRL (cod. FIP 051820) a BASKET BRESCIA LEONESSA SSDARL con sede in BRESCIA.

DELIBERA N.120/2013

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione PALL. TRENTO 2009 SRL (cod. FIP 051821) con sede in TRENTO, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da PALL. TRENTO 2009 SRL (cod. FIP 051821) a PALL. TRENTO 2009 SSDARL con sede in TRENTO.

DELIBERA N.121/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione SCAFATI BASKET SRL (cod. FIP 000287) con sede in SCAFATI, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da SCAFATI BASKET SRL (cod. FIP 000287) a C.S. PALL. TRAPANI SSDARL con sede in TRAPANI.

DELIBERA N.122/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione BIANCOBLU' BASKET BOLOGNA SRL (cod. FIP 043885) con sede in BOLOGNA, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da BIANCOBLU' BASKET BOLOGNA SRL (cod. FIP 043885) a AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSADRL con sede in NAPOLI.

DELIBERA N.123/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione PALL.

BIELLA SRL (cod. FIP 029331) con sede in BIELLA, iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da PALL. BIELLA (cod. FIP 029331) a PALL. BIELLA SSDARL con sede in BIELLA.

DELIBERA N.124/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la richiesta pervenuta dalla Società ASD SRB ROMA(Cod. FIP 052286), partecipante al Campionato di B Femminile, tendente ad ottenere l'autorizzazione a diventare satellite della Società ASD VIRTUS BASKET ALBANO PAVONA (Cod. FIP 034449) partecipante al Campionato di A3 Femminile;

considerato che il comma 3 dell'articolo 114 bis del Regolamento Organico sancisce l'incompatibilità di rapporto Satellite/Madre tra due società partecipanti a due Campionati contigui;

ritenuto opportuno valutare la particolare situazione che sta affrontando tutto il movimento femminile;

ritenuto opportuno, inoltre, non penalizzare società che hanno investito risorse sul movimento giovanile femminile;

DELIBERA

di autorizzare che la Società ASD SRB ROMA(Cod. FIP 052286) diventi satellite della Società ASD VIRTUS BASKET ALBANO PAVONA (Cod. FIP 034449), fermo restando la presentazione di tutta la documentazione prevista dai regolamenti federali.

DELIBERA N.125/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società SCAFATI BASKET SRL (cod. FIP 000287) iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla SCAFATI BASKET SRL (cod. FIP 000287) da SCAFATI a TRAPANI.

DELIBERA N.126/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società POLISP. TRAPANI S.C. SSDARL (cod. FIP 052763) iscritta campionato di Divisione Nazionale B in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla POLISP. TRAPANI S.C. SSDARL (cod. FIP 052763) da TRAPANI a SCAFATI.

DELIBERA N.127/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società BIANCOBLU BASKET BOLOGNA SRL (cod. FIP 043885) iscritta al Primo Campionato Nazionale Dilettanti in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla BIANCOBLU BASKET BOLOGNA SRL (cod. FIP 043885) da BOLOGNA a NAPOLI.

Roma, 17 luglio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci